

Fondazione Luca Pacioli



**CREDITO D'IMPOSTA SUGLI UTILI SOCIETARI.
DISCIPLINA TRANSITORIA**

Circolare n. 11/2003

Documento n. 23 del 20 novembre 2003

<i>Premessa</i>	Pag.	1
1. Distribuzioni di utili deliberate fino al 30 settembre 2003	“	3
2. Distribuzioni di utili deliberate successivamente al 30 settembre 2003	“	4
<i>2.1 Regime speciale (art. 40, comma 1)</i>	“	4
<i>2.2 Deliberazioni di chiusura anticipata dell'esercizio sociale (art. 40, comma 2)</i>	“	6
<i>2.3 Acconti sui dividendi</i>	“	6
3. Utili percepiti a partire dal 1° gennaio 2004	“	7
4. Schema riepilogativo	“	8
5. Dubbi circa la legittimità dell'articolo 40	“	8
6. Contabilizzazione degli utili	“	8
<i>Appendice</i>	“	11

CREDITO D'IMPOSTA SUGLI UTILI SOCIETARI. DISCIPLINA TRANSITORIA

Premessa

Tutti gli ordinamenti tributari tendono ad evitare la doppia imposizione dei redditi¹.

Con specifico riferimento agli utili societari, tra i modelli teorici utilizzati per evitare tale fenomeno si annoverano:

- 1) il modello della “trasparenza” (che presuppone il transito diretto degli utili “prodotti” dal soggetto partecipato al soggetto partecipante)²;
- 2) il modello della “imputazione” (che postula la tassazione degli utili “prodotti”, in capo al soggetto partecipato, e la imposizione di quelli “distribuiti”, in capo al soggetto partecipante, con l’attribuzione a quest’ultimo di un credito per le imposte pagate dal primo)³;
- 3) il modello della “esenzione” (che comporta l’esenzione totale o parziale degli utili “distribuiti”)⁴.

La riforma del sistema fiscale statale disposta dalla legge delega n. 80 del 2003 sottende una inversione di logica impositiva: diversamente dal passato, si prevede che il nuovo sistema di prelievo sugli utili societari sia basato sulla situazione “oggettiva” dell’impresa e non su quella “soggettiva” del socio⁵.

Relativamente agli utili societari, ciò significa che l’imposizione deve focalizzarsi sul soggetto che li produce e non su quello che li percepisce. Si abbandona così la teoria secondo la quale l’imposizione in capo alla società rappresenta una mera anticipazione di quella dovuta dal socio⁶. Diretto corollario del predetto paradigma non può che essere l’adesione al modello teorico della “esenzione” e il conseguente disconoscimento dell’istituto del credito di imposta.

¹ Quanto all’ordinamento interno, cfr. art. 127 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), rubricato “*Divieto della doppia imposizione*”, a mente del quale “*La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi*”.

² Nell’attuale ordinamento tributario, l’operatività di tale modello è riscontrabile relativamente ai redditi prodotti dalle società personali e nella disciplina delle società estere controllate (CFC).

³ Il modello in questione rappresenta quello attualmente vigente per gli utili corrisposti dalle società di capitali.

⁴ Un’applicazione di tale modello risulta dai regimi impositivi riguardanti gli utili distribuiti da società estere collegate (art. 96 del T.U.I.R.) o da società rientranti nella direttiva “madre-figlia” (art. 96-*bis* del T.U.I.R.).

⁵ In questo senso, cfr. la relazione governativa al disegno di legge delega, par. 4.

⁶ Lo spostamento dell’ottica impositiva (dal soggetto percettore al soggetto erogante) produce l’ulteriore effetto di mutamento della natura dell’imposizione, che da “personale” si sposta verso una logica di tipo “reale”.

E' così che tra i principi e criteri direttivi cui è improntato il nuovo sistema fiscale si rinviene, sul versante della imposizione delle società, la “*esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del 95 per cento degli utili distribuiti da società con personalità giuridica*”⁷ e, su quello delle persone fisiche, la “*inclusione parziale nell'imponibile degli utili*” derivanti da partecipazioni societarie⁸, con la logica conseguenza dell'abolizione del relativo credito di imposta.

Tali principi troveranno attuazione con apposito decreto legislativo. In questo senso, il Governo ha già provveduto lo scorso 12 settembre 2003, con l'approvazione di uno schema di provvedimento attuativo dell'art. 4 (*Imposta sul reddito delle società*) della citata legge delega n. 80 del 2003, che è attualmente all'esame delle competenti commissioni parlamentari, per il prescritto parere, e che deve considerarsi pertanto non definitivo. Le disposizioni inerenti alla tassazione degli utili societari sono contenute negli articoli 90 (in tema di imposte sul reddito delle società), 59 (in tema di reddito d'impresa) e 47 (in tema di redditi di capitale) del Testo unico quale modificato dallo schema di decreto delegato, il quale fissa al prossimo 1° gennaio 2004 (*rectius*, al periodo d'imposta che ha inizio a partire da tale termine) la data di entrata in vigore delle nuove norme.

Nel nuovo assetto impositivo l'esclusione (parziale) da imposizione degli utili societari è accompagnata dalla eliminazione del relativo credito di imposta, tant'è che nel nuovo Testo unico non v'è traccia delle norme contenute nelle disposizioni di cui ai vigenti articoli 14 (*Credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti*) e 92 (*Crediti di imposta*) del T.U.I.R..

Sulla materia è intervenuto di recente anche il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, di accompagnamento alla manovra finanziaria per il 2004, che ha stabilito talune disposizioni transitorie di natura antielusiva (art. 40), per disciplinare le distribuzioni di utili effettuate nell'ultima parte dell'anno 2003 volte ad evitare l'applicazione della nuova disciplina di tassazione degli utili societari e la conseguente perdita dei crediti d'imposta (distribuzione di utili accantonati a riserva, distribuzione di utili relativi all'esercizio 2003 mediante acconti dividendo, distribuzione di utili relativi all'esercizio 2003 conseguenti all'anticipata chiusura dell'esercizio stesso). La legge di conversione del D.L. n. 269 è stata definitivamente approvata il 19 novembre 2003⁹.

Considerata la immediata efficacia di queste ultime disposizioni transitorie e la imminente operatività delle altre disposizioni da emanare a breve sulla base della legge delega n. 80, si ritiene utile fornire un quadro completo dei diversi regimi fiscali applicabili al credito d'imposta sugli utili societari a seconda della data

⁷ Cfr. art. 4, comma 1, lettera *d*), della citata legge n. 80.

⁸ Cfr. art. 3, comma 1, lettera *c*), numeri *5*) e *6*), della summenzionata legge n. 80.

⁹ La legge di conversione è quindi in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Nel prosieguo della trattazione si farà riferimento al testo dell'art. 40 citato quale definitivamente approvato dal Parlamento.

della deliberazione della loro distribuzione. La urgenza dei termini consiglia di fornire informazioni sul tema anche se le norme delegate non sono ancora definite. Sarà cura della Fondazione di intervenire nuovamente sull'argomento se il testo di queste ultime norme ora noto dovesse subire modificazioni.

Ciò premesso, ai fini di un esame completo della materia è opportuno distinguere tre fasi temporali rilevanti:

- 1) periodo fino al 30 settembre 2003;
- 2) periodo dal 1° ottobre 2003 al 31 dicembre 2003;
- 3) periodo dal 1° gennaio 2004.

1. Distribuzioni di utili deliberate fino al 30 settembre 2003

Tutte le distribuzioni sotto qualsivoglia forma di utili societari deliberate fino alla data del 30 settembre 2003 consentiranno, in generale, l'attribuzione ai soggetti percettori dei crediti di imposta secondo la disciplina ordinaria attualmente vigente. Sicché, all'atto della loro distribuzione, tali utili saranno corredati dai relativi crediti di imposta, che potranno assumere la natura fiscale di crediti "pieni" o crediti "limitati", a seconda della capienza nell'ammontare delle imposte memorizzate nei cosiddetti "canestri A e B" di cui all'art. 105 del T.U.I.R..

Più precisamente, il credito di imposta attribuibile sarà "pieno" quando trovi copertura nelle imposte indicate nel canestro A, ove vengono annotate le imposte effettivamente pagate dal soggetto che distribuisce gli utili. Tale credito, calcolato nella misura del 56,25% degli utili percepiti¹⁰, è computato in detrazione dall'imposta dovuta dal soggetto percettore, oppure, in caso di eccedenza, è computabile in diminuzione dell'imposta relativa al periodo successivo ovvero rimborsabile¹¹.

Il credito di imposta attribuibile sarà, invece, "limitato" quando trova copertura nelle imposte indicate nel canestro B, ove vengono rilevate le imposte "figurative" riferibili al soggetto che distribuisce gli utili.

Il credito di imposta "limitato" concede il solo diritto alla detrazione dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui gli utili concorrono alla formazione del reddito, nei limiti peraltro della quota dell'imposta dovuta relativa agli utili per i quali è attribuito¹².

¹⁰ Cfr. artt. 14, comma 1, e 92 del T.U.I.R..

¹¹ Cfr. artt. 11, comma 3, e 94, comma 1, del T.U.I.R..

¹² Tale quota è determinata in base al rapporto tra l'ammontare degli utili cui il credito di imposta limitato si riferisce, comprensivo del credito stesso, e l'ammontare del reddito complessivo, comprensivo anch'esso dello stesso credito e al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione (cfr. artt. 11, comma 3-*bis*, e 94, comma 1-*bis*, del T.U.I.R.).

Come si chiarirà meglio nel paragrafo 2.2, fanno eccezione alla predetta regola soltanto le distribuzioni di utili – relativi al periodo d'imposta chiuso prima del 31 dicembre 2003 (e quindi esercizio 2002 o esercizio a cavallo 2002/2003), pur deliberate antecedentemente alla data del 30 settembre 2003, allorché successivamente al 1° settembre 2003 il soggetto erogante abbia deliberato la chiusura anticipata del proprio esercizio sociale.

Resta inteso, infine, che gli utili percepiti a decorrere, in generale, dal 1° gennaio 2004 non consentiranno più ai percettori di usufruire di alcun credito di imposta (vedasi, più diffusamente, il paragrafo 3).

2. Distribuzioni di utili deliberate successivamente al 30 settembre 2003

2.1 Regime speciale (art. 40, comma 1)

Con la rubrica “*Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta*”, l'art. 40 del già menzionato decreto-legge n. 269 del 2003, in vigore dal 2 ottobre 2003, ha inteso regolamentare le “*distribuzioni di utili accantonati a riserva, ivi intendendosi incluse le distribuzioni sotto qualsiasi forma di utili e di riserve formate con utili, deliberate successivamente al 30 settembre 2003 e sino alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003*”.

La *ratio* della norma è da ricercare nell'intento legislativo di frenare l'eventuale corsa alla distribuzione anticipata di utili societari accantonati al solo fine di consentire ai percettori di usufruire, per l'ultima volta, del relativo credito di imposta, prima dell'entrata in vigore della riforma fiscale.

Con riferimento a tali distribuzioni, è previsto un regime di sfavore consistente nel fatto che il credito di imposta attribuibile deve essere calcolato nella misura unica del 51,51% degli utili percepiti e avrà in ogni caso la configurazione di credito di imposta “limitato”. Dunque non sarà riportabile nel periodo d'imposta successivo né tanto meno rimborsabile.

La misura del 51,51% è determinata (in base al rapporto 34/66) in relazione ad una aliquota d'imposta pari al 34%, verosimilmente non corrispondente a quella (maggiore) effettivamente applicata, posto che l'Irpeg al 34% è dovuta solo a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003. Ciò provoca evidentemente un effetto di penalizzazione in termini di minor riconoscimento di credito di imposta.

Rientrano nell'ambito applicativo della norma le delibere riguardanti la distribuzione di utili attribuiti sotto qualsiasi configurazione, sempre che relativi a periodi d'imposta precedenti rispetto a quello chiuso prima del 31 dicembre 2003 (cfr. art.

40, comma 2), e quindi sempre che relativi all'esercizio 2001 e precedenti (o all'esercizio 2001/2002 e precedenti). Così, ad esempio, saranno assoggettati alla disciplina antielusiva gli utili di esercizio portati a nuovo, quelli accantonati a riserva e, si ritiene, anche la eventuale riduzione per esuberanza del capitale sociale precedentemente aumentato mediante imputazione di utili o riserve di utili¹³.

L'espresso riferimento normativo alle distribuzioni deliberate "*successivamente al 30 settembre 2003*" limita gli effetti di cui si è detto alle sole distribuzioni deliberate dal 1° ottobre 2003.

Il presupposto rilevante è la sola "deliberazione" di distribuzione degli utili, e non già altri eventi, come, ad esempio, la loro erogazione. Ne consegue che sfuggono senz'altro al regime antielusivo dell'art. 40 citato le distribuzioni di utili accantonati deliberate, ad esempio, il 15 settembre 2003, ancorché la loro erogazione sia avvenuta o avvenga successivamente al 30 settembre 2003.

Con riguardo ai contribuenti il cui esercizio sociale coincida con l'anno solare, la disposizione antielusiva esplica la propria efficacia sino al 31 dicembre 2003, nei confronti di tutte le distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2003.

Relativamente ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, la disposizione sembra congegnata in maniera tale da estendere l'applicazione della disciplina antielusiva anche oltre il 31 dicembre 2003. Si ipotizzi, a titolo esemplificativo, il caso di soggetti con esercizio sociale 1° settembre-31 agosto: per questi, la norma antielusiva sembra aver effetto con riferimento alle distribuzioni deliberate sino al 31 agosto 2004 (data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003). Questa ultrattività rispetto alla data del 31 dicembre è però solo apparente perché gli utili percepiti dal 1° gennaio 2004 (*rectius*, dal periodo d'imposta che ha inizio a partire da tale data) saranno in ogni caso soggetti alla nuova disciplina della riforma, con esclusione di ogni credito d'imposta. Deve, quindi, concludersi che, relativamente ai percettori rappresentati da persone fisiche e altri soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, le disposizioni dell'art. 40 in esame troveranno applicazione soltanto alle distribuzioni deliberate fino al 31 dicembre 2003 e sempre che gli utili vengano percepiti entro la stessa data (posto che a partire dal predetto termine i percettori non potrebbero comunque usufruire di alcun credito di imposta). Non rileverebbe pertanto la circostanza che la società erogante abbia un esercizio a cavallo. Resta salva, tuttavia, l'ipotesi in cui anche i partecipanti abbiano un esercizio sociale non coincidente con l'anno solare (per ipotesi identico a quello della partecipata: 1° settembre-31 agosto). In questo caso, i percettori continueranno a beneficiare del credito di imposta secondo il regime antielusivo relativamente agli utili percepiti sino al 31 agosto 2004.

¹³Tale ambito applicativo è stato precisato con il c.d. "maxi-emendamento" approvato in sede di conversione in legge del decreto n. 269, che ha sostituito, nel senso riportato, la formulazione originaria secondo cui la disciplina antielusiva doveva riservarsi *tout court* agli "*utili accantonati a riserva*".

2.2 *Deliberazioni di chiusura anticipata dell'esercizio sociale (art. 40, comma 2)*

Ai sensi del comma secondo dell'art. 40, il regime antileusivo in esame non si renderà applicabile relativamente alle “*distribuzioni di utili relativi al periodo d'imposta chiuso antecedentemente al 31 dicembre 2003, ad esclusione di quelle deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1° settembre 2003 è stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale*”.

La disposizione intende fare salva innanzi tutto la disciplina ordinaria con riferimento agli “*utili di periodo*” relativi all'esercizio sociale a cavallo del 31 dicembre 2002. Più in particolare, riprendendo la precedente esemplificazione, ciò significa che i contribuenti ivi considerati, per gli utili relativi all'esercizio 1° settembre 2002-31 agosto 2003, potranno continuare ad attribuire il credito di imposta secondo le modalità ordinarie anche se la loro distribuzione sia deliberata successivamente al 30 settembre. La formulazione del secondo comma consente di estendere tale salvaguardia altresì agli utili relativi al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2002, non distribuiti in sede di approvazione del relativo bilancio d'esercizio. Pertanto, si ritiene che anche in questo caso, per le eventuali delibere di distribuzione successive al 30 settembre 2003, continuerà ad applicarsi la disciplina ordinaria, con attribuzione del credito di imposta secondo le consuete modalità, sempre che la relativa erogazione avvenga entro il 31 dicembre 2003.

Tuttavia, soggiacciono comunque alla normativa antielusiva le distribuzioni degli utili societari, pur deliberate antecedentemente al 30 settembre 2003, nell'ipotesi in cui dopo il 1° settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale. La disposizione è chiaramente indirizzata a sterilizzare i comportamenti elusivi che, per il tramite dell'artificio della chiusura anticipata dell'esercizio sociale (altrimenti chiuso non prima del 31 dicembre 2003), siano rivolti alla distribuzione degli utili corredati dal relativo credito di imposta.

Potrebbe, ad esempio, essere il caso dei soggetti che, con delibera adottata dal 1° settembre 2003, abbiano anticipato la chiusura dell'esercizio ordinario 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003, i quali abbiano deliberato, entro il 30 settembre 2003, la distribuzione degli utili relativi a tale esercizio chiuso anticipatamente.

2.3 *Acconti sui dividendi*

Il secondo periodo del primo comma dell'art. 40 in rassegna contiene una norma con la quale si estende agli acconti sui dividendi, deliberati ai sensi dell'art. 2433-*bis* del codice civile, il medesimo regime fiscale riservato agli utili distribuiti (o che sarebbero stati distribuiti)¹⁴ dall'assemblea che approva il bilancio relativo all'eser-

¹⁴ Potrebbero essere il caso della successiva inesistenza degli utili di periodo (in ordine ai quali sono stati distribuiti gli acconti), il cui accertamento, ai sensi del comma 7 dell'art. 2433-*bis* c.c., non rende comunque ripetibili gli acconti sui dividendi distribuiti, ove siano stati riscossi in buona fede e risultino rispettate le altre disposizioni del medesimo articolo.

cizio cui gli stessi utili (ed acconti) si riferiscono. In altri termini, così come precisato nella relazione al disegno di legge di conversione del decreto n. 269¹⁵, in commento all'art. 40 in analisi, *“il regime degli acconti sui dividendi è quello proprio dell'eventuale saldo del dividendo stesso deliberato con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato distribuito l'acconto”*. In assenza di indicazioni temporali circa la suindicata estensione, è opportuno richiamare un passo della predetta relazione, secondo cui le limitazioni introdotte dall'art. 40 devono valere *“relativamente alle distribuzioni di utili accantonati a riserva e agli acconti sui dividendi deliberate successivamente al 30 settembre 2003 e sino alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003”*.

A mo' di esempio, si assuma l'ipotesi di una società, con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, che abbia deliberato e distribuito acconti sui dividendi in data 20 ottobre 2003 e successivamente distribuisca gli utili relativi all'esercizio 2003 in data 30 giugno 2004. In questo caso, gli acconti seguiranno il nuovo regime di esclusione previsto dalla riforma fiscale, e dunque non potranno beneficiare di alcun credito di imposta, non rilevando la circostanza che sono stati percepiti prima del 1° gennaio 2004.

3. Utili percepiti a partire dal 1° gennaio 2004

Come già anticipato, a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2004 (ma meglio si dovrebbe dire dal periodo d'imposta che inizia a partire da tale data) è prevista l'entrata in vigore del decreto attuativo della nuova imposta sul reddito delle società (IRES).

Pertanto, troverà piena efficacia il nuovo regime di tassazione degli utili societari recato dalla riforma fiscale.

Più segnatamente, relativamente ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società, è prevista l'esclusione degli utili percepiti dalla formazione del reddito nella misura del 95% (cfr. art. 90 dello schema di decreto delegato).

Con riferimento, invece, ai contribuenti titolari di reddito d'impresa ed ai privati-soci qualificati¹⁶, la suindicata esclusione è limitata al 60% (cfr. artt. 59 e 47 dello stesso schema di decreto).

In sostanza, gli utili che verranno percepiti a decorrere dalla anzidetta data del 1° gennaio 2004 non consentiranno più di usufruire di alcun credito di imposta, che risulterà dunque definitivamente soppresso, e ciò a prescindere dalla data di deliberazione della relativa distribuzione. Il nuovo regime fiscale si applicherà pertanto anche agli utili relativi all'esercizio 2003, posti in distribuzione con l'approvazione del relativo bilancio nel 2004.

¹⁵ Cfr. Atto Senato della Repubblica n. 2518.

¹⁶ Per i privati-soci non qualificati, gli utili societari percepiti non concorrono alla formazione del reddito complessivo, giacché risultano assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,5% (cfr. art. 27, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

4. Schema riepilogativo

Alla luce delle considerazioni che precedono, relativamente alle ipotesi ordinarie di soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, può tracciarsi il seguente scenario:

DELIBERA DI DISTRIBUZIONE	PAGAMENTO UTILE	CREDITO DI IMPOSTA	
		PIENO/LIMITATO	MISURA
fino al 30.09.2003	entro il 31.12.2003	pieno e/o limitato	56,25%
oltre il 30.09.2003	entro il 31.12.2003	limitato	51,51%
dall'1.1.2004	dall'1.1.2004	-	-

5. Dubbi circa la legittimità dell'articolo 40

Le disposizioni di cui all'art. 40 intervengono su posizioni giuridiche in atto, limitando la possibilità di attribuzione di crediti di imposta.

Si segnala, in proposito, che tale circostanza ha spinto taluni autori, per un verso, a formulare dubbi circa la legittimità della norma transitoria antielusiva¹⁷ e, per altro verso, a respingere la validità delle ragioni che supportano la scelta del legislatore¹⁸.

6. Contabilizzazione degli utili

Relativamente allo scenario sopra delineato, si ritiene opportuno riportare le indicazioni relative ai diversi criteri di contabilizzazione dei dividendi da parte dei percettori titolari di reddito d'impresa, distinguendo a seconda dei periodi in cui ne viene deliberata la distribuzione ed effettuata la percezione.

A tal fine, giova osservare preliminarmente che, in base al principio di competenza, i dividendi devono essere iscritti in bilancio nell'esercizio in cui sorge il relativo diritto di credito, e più precisamente alla data della delibera di distribuzione.

Contabilmente, i crediti di imposta sui dividendi vanno rilevati a conto economico ad aumento della voce "dividendi (C.15)", con contropartita patrimoniale la voce "crediti verso erario (C.II.5)"¹⁹.

¹⁷ Cfr. A. MELONCELLI – A. MILONE, *Sulle limitazioni del 2003 il sospetto di illegittimità*, in *Il Sole24ore* del 2 novembre 2003, pag. 19.

¹⁸ Cfr. P.R. SORIGNANI – A. ROCCHI, *La normativa transitoria sui crediti d'imposta*, in *Corr. Trib.* n. 42/2003, pag. 359 e ss..

¹⁹ Cfr. Principio contabile n. 25 (*Il trattamento contabile delle imposte sul reddito*), par. C.II.

Dal punto di vista fiscale, invece, i dividendi (incluso il relativo credito di imposta) concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui essi sono percepiti (principio di cassa)²⁰.

a) Distribuzioni deliberate entro il 30.09.2003

Nell'ipotesi che i dividendi siano pari a 100 e siano percepiti entro il 31.12.2003, alla delibera di distribuzione, si avrà la seguente scrittura

crediti verso partecipata (C.II.2)	100	a	dividendi (C.15)	100
------------------------------------	-----	---	------------------	-----

e all'incasso

diversi		a	diversi	
cassa/banca (C.IV.3/C.IV.1)	100			
crediti verso erario (C.II.5)	56,25			
			crediti verso partecipata (C.II.2)	100
			cred. d'imp. su dividendi (C.15)	6,25

Nel caso in cui detti dividendi non dovessero essere percepiti entro il 31.12.2003, quest'ultima scrittura non dovrà essere effettuata, mentre occorrerà procedere a rilevare le imposte differite calcolate, nella misura dell'aliquota Ires pari al 33%, sulla quota imponibile di tali dividendi (pari al 5%)²¹

imposte differite (22.b)	1,65	a	fondo imp. differite (B.2)	1,65
--------------------------	------	---	----------------------------	------

b) Distribuzioni deliberate oltre il 30.09.2003

In questo caso, assumendo sempre che la percezione avvenga entro il 31.12.2003, alla delibera di distribuzione, dovrà effettuarsi la seguente rilevazione

crediti verso partecipata (C.II.2)	100	a	dividendi (C.15)	100
------------------------------------	-----	---	------------------	-----

e all'incasso

diversi		a	diversi	
cassa/banca (C.IV.3/C.IV.1)	100			
crediti verso erario (C.II.5)	51,51			
			crediti verso partecipata (C.II.2)	100
			cred. d'imp. su dividendi (C.15)	51,51

Nel caso in cui i dividendi non dovessero essere percepiti entro il 31.12.2003, non si effettuerà quest'ultima scrittura e si procederà – come sopra – semplicemente

²⁰ Cfr. art. 56, comma 2, del T.U.I.R., a mente del quale "Gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti".

²¹ Se il percettore è una società di capitali.

ad appostare le relative imposte differite calcolate, nella misura dell'aliquota Ires pari al 33%, sulla quota imponibile di tali dividendi (pari al 5%), in questo modo

imposte differite (22.b)	1,65	a	fondo imp. differite (B.2)	1,65
--------------------------	------	---	----------------------------	------

c) Dividendi percepiti dall'1.1.2004

Come già evidenziato, a partire dal 1° gennaio 2004, il meccanismo del credito d'imposta verrà soppresso, sicché i dividendi percepiti a decorrere da tale data saranno assoggettati al regime della parziale tassazione.

Contabilmente, dapprima, dovrà rilevarsi per competenza il diritto a ricevere i dividendi (alla data della delibera di distribuzione), procedendo come segue

crediti verso partecipata (C.II.2)	100	a	dividendi (C.15)	100
------------------------------------	-----	---	------------------	-----

e poi, alla erogazione, occorrerà annotare il relativo incasso

cassa/banca (C.IV.3/C.IV.1)	100	a	crediti verso partecipata (C.II.2)	100
-----------------------------	-----	---	------------------------------------	-----

Laddove, tuttavia, la percezione avvenga in un esercizio successivo a quello della delibera di distribuzione, in quest'ultimo esercizio dovranno rilevarsi le imposte differite calcolate, nella misura dell'aliquota Ires pari al 33%, sulla quota imponibile di tali dividendi (pari al 5%)

imposte differite (22.b)	1,65	a	fondo imp. differite (B.2)	1,65
--------------------------	------	---	----------------------------	------

Appendice

Le esemplificazioni sviluppate di seguito, riferite alla sola ipotesi di utili accantonati (art. 40, comma 1), hanno un valore meramente indicativo in ordine ai possibili impatti fiscali dei diversi regimi tributari applicabili alle distribuzioni di utili societari. E' evidente che una corretta analisi costi-benefici non potrà prescindere dalla specificità dei singoli casi concreti.

A) Soggetto Irpeg-Ires

Si supponga che la distribuzione di utili accantonati pari a 10.000 avvenga in favore di una s.r.l., con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, avente come saldo degli altri componenti reddituali un importo di 20.000.

Si distingueranno i seguenti casi:

- a) distribuzione deliberata *ante* 30 settembre 2003 e pagamento entro il 31/12/2003;
- b) distribuzione deliberata tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2003 e pagamento entro il 31/12/2003;
- c) distribuzione deliberata e pagamento effettuato a decorrere dal 1° gennaio 2004.

a) *Distribuzione deliberata ante 30 settembre 2003 e pagamento entro il 31/12/2003*

utili	10.000
credito di imposta (56,25%)	5.625
altri redditi	20.000
reddito complessivo	35.625
imposta (Irpeg 34%)	(12.112,5)
(credito di imposta pieno)	(5.625)
imposta dovuta	6.487,5

b) *Distribuzione deliberata tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2003 e pagamento entro il 31/12/2003*

utili	10.000
credito di imposta (51,51%)	5.151
altri redditi	20.000
reddito complessivo	35.151
imposta (Irpeg 34%)	(11.951,34)
(credito di imposta limitato)	(5.151)
(limite di detraibilità)*	(5.151)
imposta dovuta	6.800,34

* Ai sensi dell'art. 94, comma 1-bis, del T.U.I.R., il credito di imposta limitato spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta dovuta relativa agli utili per i quali è attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso. In specie, esso sarà pari a: $[(10.000 + 5.151)/(10.000 + 5.151 + 20.000)] \times 11.951,34$.

c) Distribuzione deliberata e pagamento effettuato a decorrere dal 1° gennaio 2004

utili imponibili (5%)	500
altri redditi	20.000
reddito complessivo	20.500
imposta dovuta (Ires 33%)	6.765

E' evidente che nel passaggio dal regime ordinario (*sub a*) al regime speciale-antielusivo (*sub b*) il carico fiscale risulta appesantito. Ciò è dovuto all'effetto della limitazione nell'attribuzione del credito di imposta spettante, che passa dal 56,25% al 51,51%.

L'inasprimento tributario che si registra con l'entrata in vigore della riforma fiscale (*sub c*) è ascrivibile alla parziale doppia imposizione (economica) degli utili percepiti, non compensata dalla riduzione al 33% dell'aliquota d'imposta (Ires). Tuttavia, si noti che, anche nel caso in cui tali utili fossero totalmente esclusi da imposizione, si sarebbe nondimeno registrato un prelievo, pari a 6.600 (20.000x33%), maggiore rispetto a quello dovuto sulla base del regime *ante* riforma. Questo consegue dal fatto che il credito di imposta di cui si può ordinariamente beneficiare (56,25%) *ante* riforma è calcolato sulla base di una aliquota nominale pari al 36%, che consente l'attribuzione di credito superiore all'imposta dovuta.

B) Persona fisica

Si ipotizzi che la distribuzione di utili pari a 10.000 avvenga in favore di una persona fisica non titolare di reddito d'impresa-socio qualificato che possiede altri redditi per un importo di 20.000.

Anche in questa circostanza si distingueranno i tre casi:

- distribuzione deliberata *ante* 30 settembre 2003 e pagamento entro il 31/12/2003;
- distribuzione deliberata tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2003 e pagamento entro il 31/12/2003;
- distribuzione deliberata e pagamento effettuato a decorrere dal 1° gennaio 2004.

a) Distribuzione deliberata ante 30 settembre 2003 e pagamento entro il 31/12/2003

utili	10.000
credito di imposta (56,25%)	5.625
altri redditi	20.000
reddito complessivo	35.625
imposta (aliquote progressive Irpef)	(9.805,75)
(credito di imposta pieno)	(5.625)
imposta dovuta	4.180,75

b) Distribuzione deliberata tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2003 e pagamento entro il 31/12/2003

utili	10.000
credito di imposta (51,51%)	5.151
altri redditi	20.000
reddito complessivo	35.151
imposta (aliquote progressive Irpef)	(9.620,89)
(credito di imposta limitato)	(5.151)
(credito di imposta detraibile)**	(4.146,60)
imposta dovuta	5.474,29

c) Distribuzione deliberata e pagamento effettuato a decorrere dal 1° gennaio 2004

utili imponibili (40%)	4.000
altri redditi	20.000
reddito complessivo	24.000
imposta dovuta (aliquote progressive Irpef)	6.060

In questa ipotesi, il transito al regime speciale-antielusivo (*sub b*) è caratterizzato da un incremento dell'onere fiscale dovuto, da una parte, all'effetto della riduzione nell'importo del credito di imposta attribuibile (dal 56,25% al 51,51%) e, dall'altra, alla limitazione dello stesso (in virtù della natura di credito "limitato").

L'ulteriore inasprimento fiscale che si registra con l'entrata in vigore della riforma fiscale (*sub c*) è ascrivibile alla più consistente parziale doppia imposizione (economica) degli utili percepiti, non mitigata peraltro da alcuna riduzione delle aliquote nominali. Anche in tal caso, la totale esclusione degli utili da imposizione avrebbe nondimeno comportato un prelievo, pari a 4.900 (15.000 x 23% + 5.000 x 29%), maggiore rispetto a quello dovuto sulla base del regime *ante* riforma.

** Ai sensi dell'art. 11, comma 3-*bis*, del T.U.I.R., il credito di imposta limitato spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta netta relativa agli utili per i quali è attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso. In specie, esso sarà pari a: $[(10.000 + 5.151)/(10.000 + 5.151 + 20.000)] \times 9.620,89$.